

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LATINA

Sezione società commerciale.

NOTA DI DEPOSITO

Il sottoscritto Dott. Antonio Areniello, notaio in
Formia, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di
Latina, con studio in via Vitruvio n. 144, nell'inte-
resse della società "HERASNUS - società cooperativa
integrata di solidarietà sociale a responsabilità li-
mitata", con sede in Formia via Santa Maria Cerquito
(ex S.N.A.S.L.I.).

ESIBISCE

1) Copia autentica dell'atto costitutivo in data 1
marzo 1990 repertorio n. 6422 debitamente registrato
contenente:

- costituzione della società suddetta;

Copia dell'atto di rettifica in data 23 aprile 1990
repertorio n. 7446;

2) Copia autentica del decreto del Tribunale di La-
tina in data _____ con il quale è stato omo-
logato l'atto stesso;

3) Accettazione carica consiglio di amministrazione e
collegio sindacale con deposito di firma autografa.

Chiede che dei documenti suddetti venga eseguito il
deposito ai sensi e per gli effetti tutti di legge.

Formia, 11



Handwritten signature or initials.

CANCELLERIA COMMERCIALE del TRIBUNALE di LATINA

Con riferimento all'atto odierno per Notaio ARENIELLO di

Formia Rep. 6422/613 costitutivo della "HERASMUS-Società

Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata"

con sede in Formia, Via Santa Maria Cerquito (ex E.N.A.O.L.I.)

La sottoscritta:

-VILLA Filomena nata a Roma il 29 gennaio 1965- VLL FMN 65A59

H501 Z-, residente a Formia, Via Palazzo

Presidente del Consiglio di amministrazione della società cooperativa suddetta, comunica la composizione del Collegio Sindacale nelle persone dei soci:

-CASTRACANE Roberto nato a Roma il 14 novembre 1963- CST RRT

63S14 H501 L-, residente a Formia, Via Appia lato Napoli n.103;

-DI MAMBRO Bruno nato a Formia (LT) il 26 settembre 1956- DMM

BRN 56P26 D708 H-, ivi residente, Via XXIV maggio n.38;

-TIBALDI Gregorio nato a Napoli il 14 dicembre 1959- TBL GGR

59T14 F839 V -, residente a Santi Cosma e Damiano, Via Casadini n.8;

-SPEZIALE Daniela nata a Formia (LT) il 29 aprile 1966-SPZ DNL

66D69 D708 W -, ivi residente, Via Romita n.17;

-FORCINA Alessandra nata a Formia (LT) il 26 aprile 1953- FRC

LSN 53D66 D708 Y-, ivi residente, Via Ascatiello, Palazzo Palmaccio;

nominati: il primo Presidente, il secondo e terzo sindaci effettivi e le altre due sindaci supplenti del Collegio sindacale



In data
di iscriz
delle Di

le della società suddetta i quali

DICHIARANO di accettare la carica e che nei loro confronti non
sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e/o ineleggibi-
lità.

DEPOSITANO le proprie firme autografe;

CHIEDONO l'iscrizione.

Copia della presente sarà inviata al BUSC per la prescritta
pubblicità. (1)dele"responsabnilità" adde "responsabilità"
una parola sostitutita.

Postilla appro-

vata.

Formia, il 1° marzo 1990-

F. L. N. L. L.

Roberto Castacane

Bruno Nambro

Giuseppe Tiboldo

Daniela Speciale

Alvinha Vesine

Vere ed apposte in mia presenza le firme di:

VILLA FILOMENA nata a Roma il 29 gennaio 1965, residente in
Formia Via Palazzo;

CASTRACANE ROBERTO nato a Roma il 14 novembre 1963, residente
in Formia Via Appia lato Napoli n.103;

DI MAMBRO BRUNO nato a Formia (LT) il 26 settembre 1956,ivi
residente Via XXIV Maggio n.38;

TIBALDI GREGORIO nato a Napoli il 14 dicembre 1959,residente
a SS.Cosma e Damiano,Via Casadini n.8;

SPEZIALE DANIELA nata a Formia il 29 aprile 1966 ivi residente
Via Romita n.17;

FORCINA ALESSANDRA nata a Formia il 26 aprile 1953 ivi resi-
dente Via Ascatiello,Palazzo Palmaccio;

Formia,li

primo marzo millenovecentonovanta.

[Handwritten signature]



CANCELLERIA COMMERCIALE del TRIBUNALE di LATINA

Con riferimento all'atto odierno per Notaio ARENIELLO di

Formia Rep. 6422/613 costitutivo della "HERASMUS-Società
Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata"
con sede in Formia, Via Santa Maria Cerquito (ex E.N.A.O.L.I.)
le sottoscritte:

-VILLA Filomena nata a Roma il 29 gennaio 1965- VLL FMN 65A69
H501 Z-, residente a Formia, Via Palazzo

-²FRIXSONE Barbara nata a Genova l'8 ottobre 1964- FRX BBR 64 R
48 D969 S-, residente a Gaeta, Via Madonnella n.6;

-COCCOLUTO Immacolata nata a Gaeta (LT) il 1° agosto 1964- CCC
MCL 64M41 D843 K-, ivi residente, Viale Oceania n.34;

-SIMEONE Carolina nata a Gaeta (LT) l'8 settembre 1964- SMN
CLN 64P48 D843 L-, ivi residente, Via del Colle n.8;

-MANCINI Giovanna nata a Formia (LT) il 1° maggio 1968- MNC
GNN 68E41 D708 U-, ivi residente, Via dell'Olmo n.25;

nominate: la prima Presidente, la seconda Vice Presidente, la
terza Segretaria e le altre due Consiglieri del Consiglio di
amministrazione della società cooperativa suddetta,

DICHIARANO di accettare la carica e che nei loro confronti non
sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e/o ineleggibi-
lità.

DEPOSITANO le proprie firme autografe;

CHIEDONO l'iscrizione.

Copia della presente sarà inviata al BUSC per la prescritta

TRIBUNALE DI LATINA
Deposito ed iscritto il
15 MAG. 1980
ES. ORD. N.
16259

IL CANCELLIERE
(dotto *Romana C...*)

In data
di iscriz
delle Di

pubblicità. (1) dele "responsabilità" adde "responsabilità"
una parola sostituita. (2) dele "FRIXSONE" adde "FRIXINE" una
parola sostituita.

Postille

due approvate.

Formia, li

1° marzo 1990-

F. L. Nello
Barbara Frixone
Immacolata Coccoluto
Carolina Simeone
Giovanna Mancini

Vere ed apposte in mia presenza le firme di:

VILLA FILOMENA nata a Roma il 29 gennaio 1965, residente in For-
mia Via Palazzo;

FRIXONE ^A BARABARA nata a Genova l'8 ottobre 1964, residente in
Gaeta Via Madonnella n.6;

COCCOLUTO IMMACOLATA nata a Gaeta il 1° agosto 1964, ivi resi-
dente Viale Oceania n.34;

SIMEONE CAROLINA nata a Gaeta l'8 settembre 1964, ivi residen-
te Via del Colle n.8;

MANCINI GIOVANNA nata a Formia il 1° maggio 1968, ivi residen-
te Via dell'Olmo n.25. (1) dele "BARABARA" adde "BARBARA". Po-
stilla approvata.

Formia, li

primo marzo millenovecentonovanta.

Antonio Quintero



AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LATINA

352/90 w/s

Il sottoscritto Dott. Antonio Areniello, notaio in Formia, iscritto nel collegio notarile di Latina, con studio in via Vitruvio n.144, esibisce copia autentica dell'atto rogato in data 1° marzo 1990 repertorio n.6422, della società "HERASMUS - Società Cooperativa integrata di solidarietà sociale a responsabilità limitata", con sede in Formia via Santa Maria Cerquito (ex E.N.A.®.L.I.), contenente:



- costituzione della società suddetta.


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 MAR 1990

CHIEDE

Il Collegio Notarile di Latina
Emanuele Barberini

che l'On.le Tribunale verificata l'osservanza delle condizioni di legge ne ordini l'iscrizione con immediata esecutività del provvedimento ai sensi dell'art. 741 c.p.c.



V° al P.M. per il suo parere quindi al Giudice dr. Carly per rinvio in Camera di Consiglio.
Latina, li

IL PRESIDENTE

VISTO, si esprime parere favorevole
Latina --- 27 MAR 1990
R. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

~ 812

IL TRIBUNALE DI LATINA

riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati

<u>Dott. Antonio Pannunzio</u>	Presidente
<u>Dott. Francesco CONIGLIO</u>	Giudice
<u>Dott. Lucio SPAZIANI TESTA</u>	Giudice

Visto il ricorso e gli allegati documenti;
 Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
 Uita la relazione del Giudice Delegato;
 Verificata la osservanza delle disposizioni di legge;

ORDINA

la trascrizione e pubblicazione del rogito di cui al ricorso
 con come notificato con atto 23.04.90
 Latina, 11 MAG 1990

Con efficacia immediata.

Il Dir. Sez. Cancelleria
 Il Collaboratore di Cancelleria
 Emanuela Barberini

Il Precisato

Si attesta che su n. 4
 senza urgenza
 con urgenza
 confermi
 sono state apposte trascrizioni
 Latina, il 11.5.90
 IL PUBBLICAZIONE RESPONSABILE

copi
 rilasciati

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 11 MAG 1990

Il Direttore di Cancelleria
 Il Collaboratore di Cancelleria
 Emanuela Barberini

ATTO DI RETTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovanta, il giorno ventitre del mese di aprile.

23 APRILE 1990

in Formia, nel mio studio in Via Vitruvio n.144.=

alle ore diciassette.

TRIBUNALE DI LATINA Depositato ed iscritto il	1 MAR 1990
	REG. ORD. N.
	REG. SOC. N. 16259

IL CANCELLIERE
(Cristina Tommasi Calio)

Avanti a me dr. Antonio ARENIELLO notaio in Formia, is presso il Collegio Notarile di Latina, non assistito dai testimoni per espressa, concorde rinunzia dei comparenti, col mio consenso,

è presente:

-VILLA Filomena nata a Roma il 29 gennaio 1965- VLL FMN 65A69 H501 Z-, terapeuta, residente a Formia, Via Palazzo s.c., quale Presidente del Consiglio di amministrazione della "HERASMUS-Società Cooperativa integrata di solidarietà Sociale a responsabilità limitata", con sede in Formia, Via Santa Maria Cerquito (ex E.N.A.O.L.I.), codice fiscale 01479550590, a questo atto espressamente autorizzata in virtù di apposita delega contenuta nella lettera c) dell'art.5° dell'atto a mio rogito, costitutivo della società suddetta, del 1° marzo 1990 rep. 6422/613 registrato a Formia il 20 detti al n.478 S/1, sospeso all'omologazione per le rettifiche ivi proposte e che qui si eseguono.



La comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, nella qualità, dichiara di volere modificare come, per i poteri conferitile, modifica, lo statuto allegato al citato mio atto costitutivo rep.6422/613, come segue:

1°)-la lettera 1) dell'art.3 é sostituita dalla seguente

"1)-inviare a laboratori di analisi le acque marine, fluviali, sorgive, quelle erogate per uso pubblico nonché quelle utilizzate per il scarico di servizio pubblico o utenza privata e/o industriale;"

2°)-l'art.27 é sostituito dal seguente:

"Art.27-Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci tra i Soci e la Cooperativa, dovrà essere rimessa alla decisione di un Collegio di tre Probiviri, nominati tra persone estranee alla società, nei modi e termini indicati dalla legge. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno quali amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile."

La comparente mi esibisce il nuovo testo dello statuto con le modificazioni di cui sopra che, previa vidimazione, qui si allega (All.A) e mi dispensa dalla sua lettura dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per pagine tre fin qui e ne ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive. alle ore

diciassette e minuti venti.

F.to: Filomena Villa =

Antonio Areniello notaio = timbro notarile =




In data

di iscriz

delle D

Ha
l. d



STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1-E' costituita, con sede in Formia, alla via Santa Maria Cerquito (ex E.N.A.O.L.I.)

una Società Cooperativa integrata, con la denominazione "HERASMUS" Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a responsabilità limitata.

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata a norma di legge. Essa potrà aderire su delibera dell'assemblea dei soci ad associazioni di categoria nazionali, regionali e provinciali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro e di servizi.

Art.2-La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale, e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque - anche di immigrati che siano in regola con le autorizzazioni di permanenza nel territorio dello Stato -, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse (fisiche, materiali e morali) dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, alla attività della Cooperativa;



Art.3-La Cooperativa per il perseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere attività di:

a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti alla attività sociale ottenuti in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;

b) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche e di vallicoltura con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;

c) attività commerciali di prodotti vari, per conto proprio o per terzi (e in particolare quelle previste dalla tabelle merceologiche: I-III-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV);

d) erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare a Enti Pubblici quali Comuni, Province e Regioni.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

e) gestione di iniziative quali servizi terapeutici di assistenza domiciliare, di accoglienza, di assistenza; comunità alloggio, di convivenza e simili, per disabili fisici, insufficienti mentali e disadattati in genere anche con specifiche

convenzioni con le USL, nelle forme e nei modi ritenuti utili

al raggiungimento dello scopo sociale;

f) promozione e gestione dei corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e all'acquisizione di qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della C.E.E., degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli che in modo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, alla attività della Cooperativa.

g) promuovere e gestire quelle iniziative per il superamento dell'emarginazione quali:

-terapia lavorativa occupazionale;

-consulenza agli invalidi, famiglie, Enti;

-interventi sulla devianza minorile a norma di legge;

-interventi per il superamento delle barriere architettoniche;

-sensibilizzazione nel territorio sui problemi degli handicaps e tutte le altre attività connesse con il raggiungimento dello scopo sociale.

h) la gestione di parcheggi auto anche automatizzati in zone concesse dal Comune, da Amministrazioni Pubbliche e/o Privati;

i) la ricerca e lo studio applicati alla produzione e alla commercializzazione - mediante sperimentazioni ed uso di tecnologie avanzate nei settori dell'agricoltura, della floricoltura e dell'allevamento di razze animali.



ta
riz
D
He
L

Potrà creare in relazione a ciascuno dei settori-laboratori e centri di produzione e/o allevamento, seguendo le sperimentazioni della ricerca scientifica in conformità delle direttive del Ministero dell'Agricoltura, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero per la Ricerca Scientifica, del C.R.T.N. e di tutti gli altri Organismi ed Enti anche della Comunità Europea operanti o interessati nel settore: potrà vendere le colture o gli allevamenti e compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali connesse anche alla esportazione dei prodotti: potrà ricevere incarichi e contributi nonchè le assegnazioni anche in comodato di beni immobili, mobili, ed attrezzature da Enti Pubblici e/o Privati per la ricerca pura e/o applicata sulla base di stanziamenti specifici per ciascuna delle attività suindicate: potrà partecipare e/o promuovere congressi e convegni, seminari di studi e mostre: pubblicare i risultati degli studi e delle applicazioni, assumendo anche partecipazioni in Società similari;

l) inviare a laboratori di analisi le acque marine, fluviali sorgive, quelle erogate per uso pubblico nonchè quelle utilizzate per il discarico di servizio pubblico o utenze private e/o industriale;

m) la produzione e relativa commercializzazione di articoli fustellati di qualunque materiale, di scatole di cartone anonipersonalizzate, di articoli pubblicitari e gestione, edizioni pubblicitarie;

Art.4- Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti i cittadini italiani, disabili e non, che si impegnino all'osservanza del precedente art.3.

Art.5-Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

a)cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b)la qualifica professionale, l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c)l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d)il grado di invalidità riconosciuto in rapporto alle capacità lavorative.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione e comunica l'esito all'aspirante socio entro sessanta giorni.

Art.6- Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi a facoltà del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.7- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio: .

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'am-



missione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialment

la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quell

della Società, salva espressa approvazione dell'Assemblea de

Soci;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto

nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalment

prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente

agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) che è assente dalle riunioni ordinarie o straordinarie del-

l'Assemblea dei Soci, senza avere giustificato il motivo del-

l'assenza stessa, per tre sedute consecutive.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente

deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-

tersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo tra-

scorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si man-

tenga inadempiente.

Art.8-Nel caso di decesso di un Socio il rapporto societario

continuerà con gli eredi o legatari secondo le norme vigenti.

Art.9-Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del

Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo prece-

dente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nomina-

le delle somme versate oppure della minore somma risultante

dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o esclusione sono avvenuti: verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio deceduto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10- Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal Capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a L.5.000-(cinquemila) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'Art.12 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie nonché da ogni fondo o



accantonamento costituito a copertura di particolari rischi

in previsione di oneri futuri;

Art.11-La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore

potranno essere versati anche a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-

ministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del

quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza del

Società.

Art.12-Le quote sociali non possono essere cedute senza l'

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13-L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammi-

nistrazione provvede alla redazione del bilancio, previo es-

perimento di inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata

prudenza, e lo sottopone all'approvazione entro il 30 giugno

l'anno successivo.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sar-

anno così destinati:

a) non meno del 20%(venti per cento) al fondo di riserva

ordinaria;

b) un dividendo ai soci nella misura massima del tasso

interesse legale commisurato al capitale effettivamente versato;

c) il 5% (cinque per cento) degli utili alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;

d) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'Art. 2536 del C.C..

e) L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera c), detratta la quota di cui alla lettera a).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della Società.

ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; c) la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei sindaci; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà deliberare sull'eventuale responsabilità de-



gli Amministratori e dei sindaci.

Art.15-Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i Soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio almeno dieci giorni prima della adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.16-L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo sociale, sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede

dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o esclusione sono avvenuti: verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio deceduto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10- Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal Capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a L.5.000-(cinquemila) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'Art.12 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie nonché da ogni fondo o



mitati Tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

Art.29-In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita nell'Art.15, 1° e 2° comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato a fini di pubblica utilità a termini dell'Art.26 del D.L. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni.

Art.30-Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità.

(1) adde "e gestione,edizioni pubblicitarie"

quattro parole aggiunte;

una

postilla approvata.

L.

C.S.

Formia,

1° marzo 1990.

Alfredo Leone

Renzo Leone

Gregorio P. L. L.

Francesca Locatelli

Daniela Speciale

Barbara F. F.

Carolina L.

F. L. L.

Giovanna Mancini

+ Benigno Vincenzo

Levini Giuseppe

+ Roberto P.

[Handwritten signature]



La presente copia, conforme all'originale, in corso di registrazione
consiste di N. venti - fasciata.

Si rilascia per uso Conservatorio

Formia # 6 Marzo 1990 -

[Handwritten signature]



gli Amministratori e dei sindaci.

Art.15-Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i Soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio almeno dieci giorni prima della adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.16-L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo sociale, sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede

sociale in altra località diversa dal territorio comunale, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro/quinti dei voti di tutti i Soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai Soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione.

Art.17-Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità della votazione saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei Soci presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta; ciascun Socio può rappresentare al massimo altri due Soci.

Art.18-I Soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di far inserire nel verbale le loro osservazioni.



*John Macine
di Paolo
* Thelati
Verbalista
Carlo Coccolut
Carlo Speciale
Antonio*

*F. L. N. G.
Riforma
* Giovanni
Lunigara
S. - X. M.*

*F. L. N. G.
Riforma*



Art. 19- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Art. 20- Il segretario può essere un non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da un notaio deve essere scritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21- Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti tra i Soci dall'Assemblea che ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili, purchè non vi siano cause di incompatibilità previste dalla legge, e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo quanto stabilito dall'Art. 13 lettera c). I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Art. 22- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera

Art.4- Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti i cittadini italiani, disabili e non, che si impegnino all'osservanza del precedente art.3.

Art.5-Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) la qualifica professionale, l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) il grado di invalidità riconosciuto in rapporto alle capacità lavorative.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione e comunica l'esito all'aspirante socio entro sessanta giorni.

Art.6- Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi a facoltà del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.7- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'am-



missione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente

la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella

della Società, salva espressa approvazione dell'Assemblea dei

Soci;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o

nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente

prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente

agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) che è assente dalle riunioni ordinarie o straordinarie dell'

Assemblea dei Soci, senza avere giustificato il motivo dell'

assenza stessa, per tre sedute consecutive.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente

deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-

tersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo tra-

scorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si man-

tenga inadempiente.

Art.8-Nel caso di decesso di un Socio il rapporto societario

continuerà con gli eredi o legatari secondo le norme vigenti.

Art.9-Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del

Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo prece-

dente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nomina-

le delle somme versate oppure della minore somma risultante

raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di telegramma, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art.23- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare un Direttore e Comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone i compensi. Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari mansioni che richiedano anche solo un impegno maggiore rispetto ad altri Amministratori, essa deve essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art.24-Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,



tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio stesso. Il fatto dell'assenza del Presidente di per sè autorizza ed autorizza automaticamente il Vice Presidente a rappresentare la Società in tutti gli atti ed in giudizio con gli stessi poteri di firma del Presidente. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) COLLEGIO SINDACALE

Art.25-Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'Art.19 3° comma; qualora, però l'Assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art.26-Il Collegio Sindacale deve controllare l'Amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e dell'

e, scritture contabili. I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuto da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato esecutivo, quando costituito;
- e) convocare l'Assemblea dei soci qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

d) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.27-Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la Cooperativa, dovrà essere rimessa alla decisione di un Collegio di tre Probiviri, nominati tra persone estranee alla società, nei modi e termini indicati dalla legge. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno quali amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.28-Il funzionamento tecnico ed amministrativo della socie-

interesse legale commisurato al capitale effettivamente versato;

c) il 5%(cinque per cento) degli utili alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;

d) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'Art.2536 del C.C..

e) L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera c), detratta la quota di cui alla lettera a).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della Società.

ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA

Art.14-L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; c) la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei sindaci; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà deliberare sull'eventuale responsabilità de-



ta potrà essere disciplinato da un regolamento interno da co-
pilarsi dal Consiglio di Amministrazione ed approvarsi da
l'Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stat-
uiti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se sar-
anno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecn-
ici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattame-
nto economico dei dipendenti della Società.

Art.29-In qualunque caso di scioglimento della società, la
Assemblea, con la maggioranza stabilita nell'Art.15, 1°
comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra
i Soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto
risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai
Soci del capitale versato, deve essere destinato a fini di pub-
blica utilità a termini dell'Art.25 del D.L. 14 dicembre 1947
e successive modificazioni.

Art.30-Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo,
il presente statuto fa parte integrante, valgono le
disposizioni legislative sulle Cooperative a responsabilità
limitata rette coi principi della mutualità.

F.to Villa Filomena - Antonio Areniello notaio - timb-
rario. La presente copia, conforme all'originale,

confermata di N. dieci annate fasciate.
Si rilascia per uso Consuetudine
Formva il 23 aprile 1990

Antonio Areniello



Registrazione
II 24-04-1990 N. 68351
Formva
Notario L.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovanta, il giorno uno del mese di marzo.

1° MARZO 1990

in Formia, nel mio studio in Via Vitruvio n.144.=

Avanti a me dr. Antonio ARENIELLO notaio in Formia, iscritto presso il Collegio Notarile di Latina, non assistito dai testimoni per espressa, concorde rinunzia dei comparenti, col mio consenso,

sono presenti:

-FORCINA Alessandra nata a Formia (LT) il 26 aprile 1953- FRC LSN 53D66 D708 Y-, psicologa, ivi residente, Via Ascatiello, Palazzo Palmaccio;

-DI MAMBRO Bruno nato a Formia (LT) il 26 settembre 1956- DMM BRN 56P26 D708 H-, terapeuta della riabilitazione, ivi residente, Via XXIV maggio n.38;

-TIBALDI Gregorio nato a Napoli il 14 dicembre 1959- TBL GGR 59T14 F839 V -, medico, residente a Santi Cosma e Damiano, Via Casalini n.8;

-CASTRACANE Roberto nato a Roma il 14 novembre 1963- CST RRT 63S14 H501 L-, studente, residente a Formia, Via Appia lato Napoli n.103; disabile,

-COCCOLUTO Immacolata nata a Gaeta (LT) il 1° agosto 1964- CCC MCL 64M41 D843 K-, assistente sociale, ivi residente, Viale O-



ceania n.34;

-SIMEONE Carolina nata a Gaeta (LT) l'8 settembre 1964- SCLN 64P48 D843 L-, terapeuta della riabilitazione, ivi residente, Via del Colle n.8;

-FRIXONE Barbara nata a Genova l'8 ottobre 1964- FRX BBR 6448 D969 S-, psicologa, residente a Gaeta, Via Madonnella n.6;

-VILLA Filomena nata a Roma il 29 gennaio 1965- VLL FMN 65A6H501 Z-, terapeuta, residente a Formia, Via Palazzo

-SPEZIALE Daniela nata a Formia (LT) il 29 aprile 1966- SPDNL 66D69 D708 W -, maestra di sostegno, ivi residente, Via Romita n.17;

-MANCINI Giovanna nata a Formia (LT) il 1° maggio 1968- MNGNN 68E41 D708 U-, ragioniera, ivi residente, Via dell'Orto n.25; disabile;

-SEVERINI Vincenzo nato a Cagliari il 12 aprile 1963- SVR VCH63D12 B354 D-, artigiano, residente a Formia, Via Ferrucci disabile;

-SEVERINI GIUSEPPE nato a Cagliari il 3 marzo 1960 - SVR GPF60C03 B354 K, artigiano, residente a Formia, Via Ferrucci disabile.

Della identità personale di essi componenti che dichiarano di essere cittadini italiani, io Notaio sono certo.

Art.1°-I componenti convengono di costituire tra loro una società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

"HERASMUS-Società Cooperativa integrata di solidarietà Sociale

a responsabilità limitata", con sede in Formia, Via Santa Maria
Cerquito (ex E.N.A.O.L.I.).

Art.2°-La società sarà regolata dallo statuto contenente anche
le altre indicazioni previste dall'art.2518 c.c., che al pre-
sente atto si allega quale sua parte integrante e sostanziale
(A11.A).

Art.3°-Il capitale sociale iniziale è di £.12.000.000 (lire
dodici milioni) diviso in quote da £.100.000 (lire centomila)
ciascuna ed è sottoscritto e contemporaneamente versato dai
soci in ragione di dieci quote ciascuno, sul libretto di
risparmio ordinario al portatore del Banco di Napoli intestato
alla HERASMUS Soc.Coop. a r.l. n.01/531868 del 23 febbraio
1990.

Art.4°-Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre
dell'anno 1990.

Art.5°-I componenti, quindi:

a)-nominano il Consiglio di amministrazione nelle persone dei
soci VILLA Filomena, FRIXONE Barbara, SIMEONE Carolina, COCCO-
LUTO Immacolata e MANCINI Giovanna che accettano e che nomina-
no Villa Filomena Presidente, Frixone Barbara Vice Presidente,
Simeone Carolina Segretaria e le altre due Consiglieri;

b)-nominano il Collegio Sindacale nelle persone dei soci CA-
STRACANE Roberto, Sindaco effettivo, Presidente, DI MAMBRO
Bruno e Tibaldi Gregorio, Sindaci effettivi, Speciale Daniela
e Forcina Alessandra, Sindaci supplenti; tutti che accettano;



data
scriz
e Di
H
L

c)-conferiscono al nominato Presidente del Consiglio di amministrazione i poteri per apportare al presente atto e all' allegato statuto le varianti che fossero richieste dall'Autore Giudiziaria in sede di omologazione;

d)-autorizzano espressamente il suddetto Presidente del Consiglio di amministrazione a procedere ad acquisti di immobili e ad altri atti di straordinaria amministrazione per somme a eccedenti il capitale versato prima del completamento delle pratiche per la legale esistenza della società;

e)-convengono che, fino a quando non sarà raggiunto il numero di soci a tal fine previsto, la cooperativa non potrà partecipare a gare indette da enti pubblici;

f)-dispensano me Notaio dalla lettura dell' allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza;

e)-dichiarano che le spese a carico della società per la costituzione della stessa ammontano approssimativamente a 1.000.000 (unmilione).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato su due fogli per pagine cinque fin qui e ne ho dato lettura ai comparanti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.

F.to: Alessandra Forcina = Bruno Di Mambro = Gregorio Tiberti
= Immacolata Coccoluto = Daniela Speciale = Barbara Frixo
Carolina Simeone = Filomena Villa = Giovanna Mancini
Severini Vincenzo = Severini Giuseppe = Castracane Roberto

Antonio Areniello notaio = timbro notarile =



STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1-E' costituita, con sede in Formia, alla via Santa

Manni Cerquito s.c. (ex E.N.A.O.L.I.)

una Società Cooperativa integrata, con la denominazione "HERASMUS" Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a responsabilità limitata.

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2.050

ma potrà essere prorogata a norma di legge. Essa potrà aderire su delibera dell'assemblea dei soci ad associazioni di categoria nazionali, regionali e provinciali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro e di servizi.

Art.2-La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale, e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque - anche di immigrati che siano in regola con le autorizzazioni di permanenza nel territorio dello Stato -, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse (fisiche, materiali e morali) dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, alla attività



della Cooperativa;

Art.3-La Cooperativa per il perseguimento dello scopo sociale potrà svolgere attività di:

- a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti di ogni genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti alla attività sociale ottenuti in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;
- b) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche e di vallicoltura con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;
- c) attività commerciali di prodotti vari, per conto proprio o per terzi (e in particolare quelle previste dalle tabelle merceologiche: I-III-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV);
- d) erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare a Enti Pubblici quali Comuni, Province e Regioni.
La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- e) gestione di iniziative quali servizi terapeutici di assistenza domiciliare, di accoglienza, di assistenza; comunità di alloggio, di convivenza e simili, per disabili fisici, insuff-

ficienti mentali e disadattati in genere anche con specifiche convenzioni con le USL, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

f) promozione e gestione dei corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e all'acquisizione di qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della C.E.E., degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli che in modo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, alla attività della Cooperativa.

g) promuovere e gestire quelle iniziative per il superamento dell'emarginazione quali:

-terapia lavorativa occupazionale;

-consulenza agli invalidi, famiglie, Enti;

-interventi sulla devianza minorile a norma di legge;

-interventi per il superamento delle barriere architettoniche;

-sensibilizzazione nel territorio sui problemi degli handicaps

e tutte le altre attività connesse con il raggiungimento dello scopo sociale.

h) la gestione di parcheggi auto anche automatizzati in zone concesse dal Comune, da Amministrazioni Pubbliche e/o Privati;

i) la ricerca e lo studio applicati alla produzione e alla commercializzazione mediante sperimentazioni ed uso di tecnologie avanzate nei settori dell'agricoltura, della floricoltura e



Anna Novarina
Mi Novarina
Pala P. P. P.
vassalato E. P. P.
ella, Speciali
rangi, P. P. P.
me, P. P. P.
Giovanna Novarina
S. S. S.
L. L. L.
L. L. L.
L. L. L.

Emilio P. P. P.

Emilio P. P. P.



dell'allevamento di razze animali.

Potrà creare in relazione a ciascuno dei settori-laboratori centri di produzione e/o allevamento, seguendo le sperimentazioni della ricerca scientifica in conformità delle direttive del Ministero dell'Agricoltura, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero per la Ricerca Scientifica, del C.R.T.N. e di tutti gli altri Organismi ed Enti, anche della Comunità Europea, operanti o interessati nel settore: potrà vendere le colture o gli allevamenti e compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali connesse anche alla esportazione dei prodotti: potrà ricevere incarichi e contributi nonché le assegnazioni anche in comodato di beni immobili, mobili, ed attrezzature da Enti Pubblici e/o Privati per la ricerca pura e/o applicata sulla base di stanziamenti specifici per ciascuna delle attività suindicate: potrà partecipare e/o promuovere congressi e convegni, seminari di studi e mostre: pubblicare i risultati degli studi e delle applicazioni, assumendo anche partecipazioni in Società similari;

l) creare e gestire laboratori per le analisi delle acque marine, fluviali, sorgive, di quelle erogate per uso pubblico, nonché quelle utilizzate per il scarico di servizio pubblico o utenza privata e/o industriale;

m) la produzione e relativa commercializzazione di articoli fustellati di qualunque materiale, di scatole di cartone anche personalizzate, di articoli pubblicitari;

sociale in altra località diversa dal territorio comunale, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro/quinti dei voti di tutti i Soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai Soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione.

Art.17°-Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità della votazione saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Art.18°-I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di far inserire nel verbale le loro osservazioni.



Art.19°-L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Art.20°-Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.21°-Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti tra i soci dall'assemblea che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili, purchè non vi siano cause di incompatibilità previste dalla legge, e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo quanto stabilito dall'art.13 lettera c). I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Art.22°-Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera

raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di telegramma, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art.23°-Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare un Direttore e Comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone i compensi. Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari mansioni che richiedano anche solo un impegno maggiore rispetto ad altri amministratori, essa deve essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art.24°-Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi, ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,



data
iscriz
elle Di

H
L

tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio stesso. In fatto dell'assenza del Presidente di per sè autorizza ed abilita automaticamente il Vice Presidente a rappresentare la società in tutti gli atti ed in giudizio con gli stessi poteri di firma del Presidente. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) COLLEGIO SINDACALE

Art.25°-Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art.19 3° comma; qualora, però l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art.26-Il Collegio Sindacale deve controllare l'Amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle

scritture contabili. I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e, possibilmente anche a quelle del Comitato esecutivo, quando costituito;

e) convocare l'Assemblea dei soci qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

d) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.27-Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima Assemblea.

La Società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applica-

